

CIRCOLARE N. 25
15 DICEMBRE 2009

Il tasso di interesse legale dal 1 gennaio 2010

© Copyright 2009 Acerbi & Associati®

Con D.M. 04 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2009 n. 291 è stata adeguata la misura del tasso di interesse legale.

Con **decorrenza dal 1 gennaio 2010** la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile viene fissata all'1%.

La misura del saggio di interesse legale dal 1865 al 2010:

<i>Norma</i>	<i>Periodo</i>	<i>Saggio %</i>
Codice civile post-unitario, art. 1831	01/01/1886 – 20/04/1942	4/5
Codice civile vigente, art. 1284	21/04/1942 – 15/12/1990	5
L. 26/11/90 n. 353 – L. 29/12/90 n. 408 art. 13	16/12/1990 – 31/12/1996	10
L. 23/12/96 n. 662 art. 2 comma 185 e art. 3 comma 164	01/01/1997 – 31/12/1998	5
D.M. 10/12/1998	01/01/1999 – 31/12/2000	2,5
D.M. 11/12/2000	01/01/2001 – 31/12/2001	3,5
D.M. 11/12/2001	01/01/2002 – 31/12/2003	3
D.M. 01/12/2003	01/01/2004 – 31/12/2007	2,5
D.M. 12/12/2007	01/01/2008 – 31/12/2009	3
D.M. 04/12/2009	01/01/2010 –	1

Il tasso di interesse legale tra l'altro, riveste notevole importanza nella regolazione dei rapporti tra creditori e debitori, nel calcolo del valore degli usufrutti e delle rendite vitalizie, nella determinazione delle somme dovute a seguito di ravvedimento operoso.

I rapporti tra creditore e debitore

A norma degli artt. 1282 e 1284 del codice civile.

- i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di "pieno diritto", salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente;
- in mancanza di convenzione contraria, la misura del saggio è quella "legale", che si applica anche nel caso di interessi convenzionali, qualora le parti non ne abbiano determinato la misura;
- gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

In caso di mora del debitore, l'art. 1224 del codice civile prevede che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.

Peraltro, se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore, il quale dimostri di aver subito un danno maggiore, spetta l'ulteriore risarcimento. Si ricorda peraltro l'introduzione delle norme di cui al D.Lgs. 231/2002 in materia di ritardati pagamenti (cfr. ns. Circolare n. 30 del 2002).

L'usufrutto e la rendita vitalizia

Il tasso di interesse legale è importante anche per la determinazione del valore dell'usufrutto e della rendita vitalizia.

In base al tasso legale, ad esempio, sono determinati (con apposito decreto ministeriale) i "coefficienti" che moltiplicati per la "rendita annua" permettono di quantificare il valore dell'usufrutto. A sua volta la "rendita annua" si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà del bene gravato da usufrutto per il saggio di interesse legale.

Ne consegue che per gli atti pubblici formati e le scritture private presentate alla registrazione dal 1 gennaio 2010 deve essere utilizzato, nella determinazione del valore dell'usufrutto, il tasso legale dell'1%.

Ravvedimento operoso

Dal 1 gennaio 2010 sarà meno oneroso regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti con il ravvedimento spontaneo.

Ad esempio, nel caso di ritardato versamento dell'IVA relativa al mese di novembre 2009 in scadenza il 16 dicembre 2009, sulle somme non versate (oltre alla sanzione del 30% ridotta ad un dodicesimo se il pagamento avviene nei trenta giorni ovvero ad un decimo se avviene oltre i 30 giorni ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA) sono dovuti gli interessi nella misura legale con maturazione giorno per giorno.

Se il ritardato versamento in questione viene effettuato il 10 gennaio 2010 gli interessi saranno calcolati nella misura del 3% per i giorni dal 17 al 31 dicembre e nella misura dell'1% per i giorni dal 1 al 10 gennaio.